



PARERE MOTIVATO
n. 115 del 19 MAGGIO 2022

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per il “Piano degli Interventi Variante N. 6 - Normativa Zone Produttive” del Comune di Salgareda (TV). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.290 del 01.12.2021.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 19 maggio 2022 come da nota di convocazione in data 18 maggio 2022 prot. n. 227185.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Salgareda con nota pec prot. n. 9649 del 02/09/2021 acquisita al protocollo regionale al n. 388091 del 02/09/2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per *“la Variante n. 6 al Piano degli Interventi”*.



DATO ATTO CHE la Commissione Regionale per la VAS con parere motivato n. 290 del 01.12.2021 ha chiesto al Comune di Salgareda di integrare in modo sostanziale il Rapporto Ambientale Preliminare. Il Comune di Salgareda con nota pec, acquisita al prot. regionale con n. 82150 del 22/02/2022, e con successiva nota acquisita al prot. regionale n. 85573 del 23/02/2022 ha provveduto a trasmettere una nuova versione del Rapporto Ambientale Preliminare rivisitata in conformità a quanto previsto dal parere motivato VAS n.290 del 01.12.2021. La scrivente struttura pertanto, valutando sostanziali le integrazioni apportate, ritiene necessario avviare una nuova fase consultiva con le Autorità competenti in materia ambientale al fine di riesaminare il Rapporto Ambientale Preliminare così come integrato, per concludere la procedura di Verifica di Assoggettabilità.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere ULSS n. 2 Marca Trevigiana prot. n. 49461 del 17.03.22 acquisito al prot. reg. n. 141314 del 28.03.22;
- Parere ARPAV prot. n. 28863 del 28.03.22 acquisito al prot. reg. n. 164800 del 11.04.22;
- Parere consorzio di Bonifica Piave prot. n. 10874 del 26.04.22 acquisito al prot. reg. n. 209752 del 09.05.22.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 106/2022 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 509694 del 05/11/2021, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE la presente istanza riguarda la "*Variante al P.I. n. 6 normativa delle zone produttive*" del comune di Salgareda, adottata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 23 del 28.07.202, finalizzata a consentire, limitatamente ad uno specifico ambito territoriale riservato alle attività produttive (ZTIO n. 4.1 e 4.2), la sopraelevazione di fabbricati con destinazione d'uso esclusivamente a "*magazzini e depositi automatizzati/robotizzati*".

Con specifica istanza inoltrata all'Amministrazione Comunale, la ditta "*Newpont srl*", azienda che svolge attività collegate alla compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, ha formalizzato la richiesta di "*variante normativa puntuale al Piano degli Interventi*" finalizzata a consentire, all'interno delle zone industriali presenti nel territorio comunale, deroghe all'ordinaria disciplina dell'altezza dell'edificazione produttiva che interessano, "*... strutture edilizie ad alta connotazione tecnologica, quali il magazzino verticale automatizzato*".

Si evidenzia che la Variante, coerentemente con le finalità e gli obiettivi specificati nel Documento Programmatico Preliminare del Sindaco, introduce delle modifiche normative alle NTO per consentire la sopraelevazione di fabbricati produttivi limitatamente ad uno specifico contesto territoriale destinato alle attività produttive (ZTIO n. 4.1 e n. 4.2).

Tale sopraelevazione viene ammessa con una modalità graduale mediante:

- Intervento diretto (ID) fino a 18,00 ml, limitatamente al 20% della Superficie Coperta esistente;
- PdC Convenzionato ex art. 28bis DPR 380/2001 fino a 30,00 ml, limitatamente al 10% della Superficie Coperta esistente.

Per uniformare l'apparato normativo con le modifiche introdotte all'articolo 44 delle NTO, l'Amministrazione Comunale ha modificato la Scheda n. 1 che disciplina la trasformazione dell'ambito ZTIO 4.1, modificando il parametro altezza e sostituendo i "7,50 m" con un esplicito



rinvio ai contenuti dell'art. 44 delle NTO. Sono state altresì definite le modalità di calcolo della perequazione urbanistica in coerenza con le disposizioni del PAT e con i criteri applicativi del PI vigenti. Va precisato che l'istanza era già stata presentata ottenendo un parere motivato della Commissione regionale per la VAS (n. 290 del 01.12.2021) nel quale si riteneva che il RAP dovesse essere approfondito e completamente rielaborato non essendo esaustivamente valutati gli aspetti ambientali e le specificazioni di Variante, significando che, sotto il profilo istruttorio, il nuovo documento doveva essere redatto in modo corretto e inequivocabile, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. La versione rielaborata del RAP a seguito della richiesta della Commissione VAS, risulta essere rispondente a quanto sancito nel parere motivato n. 290 del 01.12.2021 e contenente le informazioni sufficienti a formulare un giudizio compiuto di sostenibilità ambientale sulla proposta presentata.

Il RAP, nella versione rielaborata, ha provveduto a:

- produrre le motivazioni per le quali, a seguito della specifica istanza formalizzata dalla ditta "Newpont srl", la deroga alle altezze è stata estesa anche alle altre attività produttive ricadenti nella medesima ZTIO n. 4.1 e 4.2 di Salgareda e della frazione di Campo di Pietra;
- illustrare gli scenari attuali e quelli futuri conseguenti l'applicazione della succitata deroga, stimando, potenzialmente, la portata della trasformazione prevista;
- meglio supportare la decisione della modifica normativa con l'effettiva esigenza delle realtà industriali di realizzare magazzini automatizzati in sopra elevazione, che per tipologia tecnica dell'automazione ne prevede lo sviluppo verticale;
- fornire informazioni sulle attività svolte dalle imprese individuate come potenzialmente suscettibili all'applicazione della norma sulla sopraelevazione;
- analizzare puntualmente le eventuali ricadute ambientali che possono potenzialmente interessare le aree a destinazione residenziale;
- fornire considerazioni e valutazioni di maggior dettaglio relativamente alle caratteristiche geotecniche e idrauliche delle aree interessate dalla variante in questione.

Nel Rapporto Ambientale preliminare è stata proposta una specifica analisi degli strumenti di pianificazione che rappresentano, a livello sovraordinato e di settore, un riferimento ai fini della verifica della sostenibilità ambientale della Variante.

La verifica della coerenza delle disposizioni e delle scelte operate con la variante è stata svolta nei confronti degli vari strumenti pianificatori vigenti, sulla base di una dettagliata analisi che ha considerato i diversi tematismi e le relative disposizioni normative.

Nello specifico, il Rapporto Ambientale Preliminare ha analizzato la coerenza della Variante con la pianificazione sovraordinata e di settore, non riscontrando elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle opere e delle previsioni contenute nella Verifica in esame.

Le conclusioni del valutatore, a seguito di quanto analizzato sono che, *"... la variante normativa non risulta in contrasto o attinente con la pianificazione esaminata ..."*.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato descritto lo stato dell'ambiente, individuando le penalità ambientali che caratterizzano gli ambiti produttivi oggetto della variante normativa, fornendo, per ogni singola componente indagata una scansione mutuata dal Quadro Conoscitivo del PAT, verificando, quindi, le criticità e valutando così i possibili effetti indotti dalle modifiche sulle componenti analizzate. Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale nelle aree oggetto di variante, sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse. La stima del potenziale impatto della variante normativa nei confronti delle componenti ambientali e socioeconomiche è stata condotta in conformità ai dettami definiti dall'art. 12 dell'allegato 1 al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dagli approfondimenti svolti nel documento ambientale esaminato emerge che le aree non sono interessate da particolari criticità ambientali e che le azioni contenute nella variante non sono in grado di determinare effetti significativi sull'ambiente e sul territorio.

I pareri resi dalle Autorità ambientali consultate non danno evidenza di potenziali effetti significativi derivanti dalla trasformazione e forniscono alcune condizioni da ottemperare in fase di attuazione dell'intervento.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 19 maggio 2022, dalla quale emerge che il "*Piano degli Interventi Variante n. 6 - Normativa Zone Produttive*" del Comune di Salgareda (TV) non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione siano messe in atto tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni previste nel RAP e nei richiamati studi specialistici in esso considerati e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate per le parti non in contrasto con le risultanze della presente proposta di parere, nonché le prescrizioni/indicazioni della "*Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 106/2022*".

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "*Relazione di sintesi*";

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il "*Piano degli Interventi Variante N. 6 - Normativa Zone Produttive*" del Comune di Salgareda (TV) in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate nell'ambito della presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
3. devono essere recepiti gli esiti della "*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 106/2022*":
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli



commerciali contenenti specie alloctone;

C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 141 del 18/11/2020 della Commissione Regionale VAS

Il presente parere di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere esistenti.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

